

## **Atto Costitutivo dell'Associazione "FOR MUSIC Associazione di Promozione Sociale"**

In data 08/09/2025, alle ore 20,00 presso la sede in VIA MARCO POLO, 40 ubicata in TORINO (TO) si sono riunite le seguenti persone:

**FASOLO ANGELO** nato a RIVOLI (TO) il 25/10/1983 residente a COLLEGNO (TO) in VIA TORINO, 188 - C.F. FSLNGL83R25H355V - Cittadino Italiano;

**AVANTARIO ROSA** nata a CANOSA DI PUGLIA (BA) il 27/06/1955 residente a COLLEGNO (TO) in VIA TORINO, 188 - C.F. VNTRSO55H67B619U - Cittadina Italiana;

**ORIA SAMANTHA** nata a RIVOLI (TO) il 09/09/1981 residente a COLLEGNO (TO) in VIA TORINO, 188 - C.F. ROISNT81P49H355W - Cittadina Italiana;

**TOSO SILVIA** nata a MONCALIERI (TO) il 12/10/1976 residente a MONCALIERI (TO) in STRADA REVIGLIASCO, 191 - C.F. TSOSLV76R52F335Z - Cittadina Italiana;

**DEMARCO DENIS** nato a CHIVASSO (TO) il 26/10/1997 residente a VOLPIANO (TO) in VIA A. VAN DYCK, 3 - C.F. DMRDNS97R26C665B - Cittadino Italiano;

**ORIA ANTONIO** nato a TORINO (TO) il 15/02/1975 residente a COLLEGNO (TO) in VIA TORINO, 188 - C.F. ROINTN75B15L219Z - Cittadino Italiano;

**GIACCO GAETANO** nato a NAPOLI (NA) il 02/08/1989 residente a AFRAGOLA (NA) in VIA PIGNA, 10 - C.F. GCCGTN89M02F839Y - Cittadino Italiano;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. **FASOLO ANGELO** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra **ORIA SAMANTHA** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

**ART. 1** - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"FOR MUSIC Associazione di Promozione Sociale"** che potrà essere abbreviata in **"FOR MUSIC APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in VIA MARCO POLO, 40 ubicata in TORINO (TO) e con durata illimitata.

**ART. 2** - L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati nei confronti di terzi in via automatica, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 3** - L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di divulgazione della conoscenza di altri usi e costumi e tramite questo creare le condizioni per aumentare lo scambio interculturale e il rispetto tra culture diverse, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**ART. 4** - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio direttivo sia composto da 7 componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente **FASOLO ANGELO**

Vice Presidente **AVANTARIO ROSA**

Segretario **ORIA SAMANTHA**

Consigliere **TOSO SILVIA**

Consigliere **DEMARCO DENIS**





Consigliere **ORIA ANTONIO**  
Consigliere **GIACCO GAETANO**

**ART. 5** - Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre del corrente anno. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

**ART. 6** - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

**ART. 7** - L'Associazione è retta dallo statuto composto da numero 18 articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.  
Letto, approvato e sottoscritto:

Sig. **FASOLO ANGELO**

Sig.ra **AVANTARIO ROSA**

Sig.ra **ORIA SAMANTHA**

Sig.ra **TOSO SILVIA**

Sig. **DEMARCO DENIS**

Sig. **ORIA ANTONIO**

Sig. **GIACCO GAETANO**

Torino, 08/09/2025







**Allegato "A"**  
**Statuto della Associazione**  
**"FOR MUSIC Associazione di Promozione Sociale"**

**ART. 1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"FOR MUSIC Associazione di Promozione Sociale"** abbreviato in **"FOR MUSIC APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in VIA MARCO POLO, 40 ubicata in TORINO (TO) e con durata illimitata.

L'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

**ART. 2 - Scopo, finalità e attività**

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere a) - i) - t) - u) - v) del D.Lgs.117/2017 e s.m.i., in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di soci volontari:

- a) Promozione dell'associazionismo e del volontariato sociale in tutte le sue forme, intesi come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà e di cittadinanza;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo. k) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) Giochi, giochi di ruolo, giochi tradizionali, giochi di strada, hobby e ricreazione;
- v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale organizzando le iniziative di seguito riportate.

L'Associazione può organizzare e gestire attività culturali, artistiche e/o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo al fine di promuovere la conoscenza e la comunicazione.

Promozione e valorizzazione della musica e della cultura in tutte le loro forme, attraverso:

- L'organizzazione di eventi, concerti, festival, corsi e attività didattiche;
- La diffusione e la promozione di contenuti editoriali, anche tramite il magazine online e altre piattaforme multi-mediali;
- La scoperta, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti artistici ed emergenti;
- Il sostegno e la promozione di artisti emergenti, anche attraverso iniziative dedicate, produzioni, collaborazioni e investimenti mirati;
- La realizzazione di progetti e attività che favoriscano la partecipazione, l'inclusione e lo scambio tra diverse espressioni culturali e artistiche

L'Associazione può organizzare e gestire corsi di canto, di ballo e di musica, gare di canto con l'ausilio sia di basi preregistrate che di suonatori dal vivo, gestire serate, cineforum, spettacoli ed eventi musicali e teatrali tutto questo come momento di aggregazione sociale e conoscenza tra realtà sociali diverse. L'Associazione può organizzare e gestire attività di turismo sociale, turismo consapevole e turismo etico come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone ed i territori in cui vivono, turismo rurale, agriturismo.

L'Associazione può organizzare e gestire attività ricreative e ludiche rivolte alla riscoperta dei giochi da tavolo come mezzo di intrattenimento per giovani e meno giovani.

L'Associazione può organizzare e gestire attività interculturali ed interetniche quali occasioni di educazione alla convivenza con persone di culture diverse e promozione di una società aperta e multiculturale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie





attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione potrà organizzare attività motorio-sportive a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, anche con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale, attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva, attività agonistiche di prestazione, connesse al proprio fine istituzionale. Nella propria sede l'Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro appositamente attrezzato ad uso esclusivo dei propri soci.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione può mettere in atto, in via secondaria e strumentale, tutte quelle iniziative, in ogni campo della ricreazione, del tempo libero, del ristoro e somministrazione, dei servizi migliorativi della qualità della vita e dello spettacolo che, procurando finanziamenti indiretti, consentano l'espansione ed il continuo miglioramento delle attività. Eventuali utili derivanti da attività commerciali verranno interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione.

### **ART. 3 - Ammissione e numero degli associati**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo o al Consigliere delegato una domanda scritta che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

La richiesta di ammissione potrà essere fatta anche tramite l'apposito modulo elettronico (form) che sarà presente sul sito dell'Associazione se esistente, sul sito sarà presente anche l'informativa della Privacy che il candidato socio dovrà accettare diversamente la domanda non verrà inoltrata dal sistema, alla domanda dovrà essere allegata in formato pdf o jpg o jpeg la copia fronte retro di un documento d'identità valido, diversamente la domanda presentata non verrà inoltrata dal sistema. Al momento del ritiro della tessera associativa il documento dovrà essere presentato come prova dell'identità e della firma del candidato socio, il ritiro della tessera avverrà solo in caso di accettazione da parte del consiglio direttivo della domanda stessa.

Il Consiglio direttivo deliberano sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, il Consiglio Direttivo avvalendosi di quanto previsto all'Art. 23 comma 1,2,3 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. può anche appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa e registrazione sul Libro Soci; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni tramite apposito verbale dell'Assemblea del Consiglio Direttivo stesso. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo con la presenza della maggioranza per la relativa decisione nei successivi 30 (trenta) giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura di uno dei Componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo dovrà, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

### **ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;





## **ART. 5 - Perdita della qualifica di associato**

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6 - Organi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

## **ART. 7 - Assemblea**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato salvo il caso di minorenni. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati o tramite affissione nella bacheca dell'Associazione almeno 15 giorni prima. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati.

## **ART. 8 - Consiglio direttivo**

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Una volta eletto il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

Ministero dell'Economia  
e delle Finanze

**Agenzia Entrate**

MARCA DA BOLLO  
€16,00  
SEDICI/00

01009289 00004A90 W1AV6001  
00081515 08/09/2025 13:01:10  
4578-00088 488F51ADF3C1FA6D  
IDENTIFICATIVO : 01250214782347

0 1 25 021478 234 7





- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di 7 componenti nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o se ne viene fatta richiesta da almeno la metà più uno dei consiglieri senza alcuna formalità, si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 9 - Presidente**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente ha i più ampi poteri di firma e di rappresentanza sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, può aprire, movimentare e chiudere conti correnti, può firmare a nome dell'Associazione contratti e mandati di rappresentanza e può dare delega dei poteri con procure speciali ad altri componenti del Direttivo. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 11 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 12 - Risorse economiche**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

#### **ART. 13 - Bilancio di esercizio**

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

#### **ART. 14 - Libri**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previo accordo con il Presidente o in sua assenza con il Vice Presidente.

#### **ART. 15 - Volontari**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.





La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 16 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, in ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'Assemblea dei Soci con propria deliberazione che verrà fatta in occasione dell'approvazione del bilancio, potrà decidere la corresponsione ad Amministratori, Sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali dei compensi individuali proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in Enti che operino nei medesimi o analoghi settori, eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati di volta in volta con il Consiglio Direttivo e successivamente iscritti a bilancio.

#### ART. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 18 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto è composto da n° 18 articoli n° 5 pagine

Letto, approvato e sottoscritto il giorno 08 del mese di settembre dell'anno 2025 con le firme del Consiglio Direttivo attualmente in carica.

Sig. FASOLO ANGELO

Sig.ra AVANTARIO ROSA

Sig.ra ORIA SAMANTHA

Sig.ra TOSO SILVIA

Sig. DEMARCO DENIS

Sig. ORIA ANTONIO

Sig. GIACCO GAETANO



Registrato a Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Torino 4

15 SET. 2025

Serie 3 - versati €

€ 100,00

IL DELEGATO

Il funzionario

Giuseppe MONTELEONE

15 SET. 2025